DOSSIER - 2021 -

IL PUNTO 2021. CONCORSI E OPERAZIONI A PREMIO

01. NOZIONE

Le operazioni e i concorsi a premio sono regolate dal **DPR 26 ottobre 2001, n. 430**, pubblicato in GU del 13 dicembre 2001 ed entrato in vigore l'11 aprile 2002, rubricato: "*Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*".

Il richiamato **articolo 19** disponeva l'emanazione di un apposito regolamento per lo svolgimento di detti concorsi e disponeva, **al comma 1**, l'indetraibilità assoluta dell'IVA aggiungendo in coda al comma 2 dell'art. 19 del DPR 633/1972 "***In nessun caso è detraibile*** *l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio*", ovviamente riferendosi esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime come ha specificato l'art. 5 della legge 28/1999.

Il citato DPR 430/2001 intervenne dopo lungo tempo di attesa abrogando le disposizioni incompatibili, molte delle quali risalenti al periodo bellico.

In questa Scheda forniamo una guida completa seguendo il dettato del DPR e i chiarimenti intervenuti, non mancando di rilevare la differenza fra i concorsi a premio, le operazioni a premio e le manifestazioni di sorte locali.

02. AMBITO APPLICATIVO

Concorsi e operazioni a premio
Sono promesse di premi al pubblico per favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o favorire la vendita di prodotti o la fornitura di servizi aventi comunque fini anche **commerciali**.

La differenza principale risale alla durata:

- ➔ i **concorsi** a premio non possono avere durata superiore **ad un anno**;
- ➔ le **operazioni** a premio non possono avere durata superiore a **cinque anni**.

La durata comprende le fasi necessarie per individuare i vincitori e il termine ultimo per richiedere i premi. In ogni caso i premi messi in palio devono essere consegnati ai vincitori entro sei mesi dalla fine della manifestazione.

La norma dispone che la partecipazione degli utenti debba essere gratuita salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie.

Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli **artt. 1989, 1990 e 1991** del c.c. (Promessa al pubblico, Revoca della promessa, Cooperazione di più persone).

03. CONCORSI A PREMIO

Sono considerati tali le manifestazioni pubblicitarie in cui i premi offerti, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita dipenda:

a)	**dalla sorte**, sia con estrazione dei vincitori apposita sia con riferimento ad alra estrazione che dipenda comunque dalla sorte;
b)	**da qualsiasi congegno**, che affidi completamente alla sorte la designazione dei vincitori;
c)	**dall'abilità o capacità dei concorrenti**, chiamati ad esprimere giudizi o pronostici;
d)	**dall'abilità o capacità dei concorrenti**, di adempiere per primi a determinate condizioni.

04. OPERAZIONI A PREMIO

Sono considerati tali le manifestazioni pubblicitarie, anche se il destinatario del premio è soggetto diverso dall'acquirente, che prevedono:

a)	**le offerte di premi**, a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo;
b)	**le offerte di un regalo**, a tutti coloro che vendano o acquistano un determinato prodotto o servizio.

Nella casistica rientrano anche le operazioni nelle quali all'acquirente di uno o più prodotti, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dopo un determinato numero di acquisti e mediante un contributo di spesa un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato.

Tale contributo non deve essere superiore al 75% del costo di tale ultimo prodotto o servizio (il premio è appunto lo sconto di prezzo).

05. PREMI E PROMOTORI DELLE MANIFESTAZIONI

Come accennato **i premi** si riassumono in prodotti, servizi, sconti e documenti di legittimazione suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'IVA o all'imposta sostitutiva **ma non possono costituire premi**:

denaro;
titoli dei prestiti pubblici e privati;
titoli azionari;
quote di capitale sociale;
quote dei fondi di investimento;
polizze di assicurazione sulla vita.

I premi possono essere costituiti anche da giocate del lotto o biglietti delle lotterie nazionali.

I **soggetti promotori** possono essere effettuati solo da imprese produttrici o commerciali e da imprese costituiti sotto forma di consorzi e società anche cooperative ed anche da imprese non residenti per il tramite di un rappresentante.

Tali soggetti possono delegare agenzie di promozione ed operatori professionali. Se una manifestazione è organizzata da più soggetti **la responsabilità è solidale**.

06. ESCLUSIONI

Non si considerano operazioni a premio:

a)	i **concorsi indetti per la produzione** di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta **ha carattere di corrispettivo** di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;
b)	le **manifestazioni** nelle quali è prevista l'assegnazione di premi **da parte di emittenti radiotelevisive** a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;
c)	le **operazioni a premio** con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
c) bis	le **manifestazioni** nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da **buoni da utilizzare su una spesa** successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta;
d)	le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti **da oggetti di minimo valore**, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;
e)	le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

07. CAUZIONE

La richiesta cauzione ha lo scopo di garantire la corresponsione dei premi promessi, pertanto la stessa ha misura pari

- ➔ in **caso di concorsi**, **al valore complessivo dei premi promessi** determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;
- ➔ in **caso di operazioni**, **al 20% del valore complessivo dei premi**; tale cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto.

Qualora non sia possibile stabilire il valore lo stesso è presunto dall'effettuazione di analoghe manifestazioni.

La cauzione va prestata a favore del MISE, con deposito in denaro o in titoli di Stato o mediante fidejussione, ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata trascorsi 180 giorni dalla data di trasmissione al ministero del processo verbale di chiusura (vedi appresso).

08. MANIFESTAZIONI VIETATE

Sono vietate le manifestazioni quando:

- ➔ il congegno delle operazioni non garantisce la pari opportunità per tutti i partecipanti;
- ➔ vi è elusione del monopolio statale su giochi e scommesse pre la mancanza di reali scopi promozionali;
- ➔ vi è turbamento della concorrenza e del mercato;
- ➔ vi è lo scopo di favorire prodotti per i quali sono previsti divieti di pubblicità;
- ➔ vi sono violazioni di questo regolamento.

09. ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI E REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO

Prima dell'inizio di un concorso i soggetti promotori ne devono dare comunicazione al MISE fornendo il regolamento del concorso e la documentazione attestante il versamento della cauzione.

Con le stesse modalità deve essere comunicata ogni eventuale variazione del regolamento.

Il regolamento deve essere specifico ed autocertificato con dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale, deve essere conservato presso la sede e per dodici mesi dopo la conclusione della manifestazione.

Lo stesso è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione e deve contenere l'indicazione del promotore, le modalità di svolgimento, l'indicazione della natura e del valore indicativo dei singoli premi, il termine per la consegna degli stessi e l'indicazione **delle ONLUS alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati**.

Sono comunque consentiti messaggi pubblicitari della manifestazione che non contengano tutte le indicazioni richieste con rinvio specifico al regolamento contenete le modalità di acquisizione o di consultazione da parte degli interessati.

10. IL CONTROLLO E LE SANZIONI

Il MISE è il soggetto designato al controllo a campione sui concorsi e sulle operazioni a premio. Nel caso di svolgimento di manifestazioni valutate vietate o non in regola, il MISE assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le controdeduzioni, se sussistono violazioni il MISE adotta con decreto motivato un provvedimento di immediata cessa zione della manifestazione.

Le sanzioni previste sono risalenti all'**articolo 124 del RD 1933/1938** (aggiornato alcune volte) e consistono:

per concorso a premi vietato: sanzione che va da **una a tre volte l'ammontare dell'IVA** dovuta sul montepremi e comunque **non inferiore a € 2.582.28**;
per mancata preventiva comunicazione: sanzione che va da **€ 2.065,83 a € 10.329,14** (può essere ridotta del 50% in caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che sia stato constatato l'inadempimento);
per svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento: sanzione che va da **€ 1.032,91 a € 5.164,57**;
a seconda della gravità riscontrata, il Ministero può comminare anche una sanzione accessoria, ovvero **la pubblicazione, a spese dell'azienda promotrice**, del provvedimento sanzionatorio;
oltre a questo, il **deposito cauzionale potrebbe non essere restituito** o la sua restituzione potrebbe essere ritardata.

11. COME AVVIARE LA MANIFESTAZIONE

Come detto la documentazione andrà trasmessa tramite il servizio telematico del MISE:
Guida ai servizi telematici - Manifestazioni a premio (mise.gov.it)
Alla stessa si accede esclusivamente con CSN (Carta Nazionale dei Servizi).

Per chiarimenti è disponibile la Guida ai servizi telematici

Per invii sostitutivi è possibile scrivere a m.premio@mise.gov.it con firma digitale, oppure a dgmccvnt.div10@pec.mise.gov.it.

È stato predisposto un servizio di assistenza multicanale dedicata all'utenza nel caso di problemi riscontrati durante la compilazione.

A tal fine si può:

- scrivere a helpdesk.manifestazioniapremio@infocamere.it
- contattare il numero 06-64892156
- utilizzare la compilazione dei web form o prenotare un contatto telefonico.

12. LE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

La normativa vieta ogni sorta di lotteria, tombola, riffa, pesca o banco di beneficenza. **Sono tuttavia consentite**:

a)	le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e disciplinati dagli artt. 14 e seguenti c.c. e dalle ONLUS, se dette manifestazioni dono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b)	le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi;
c)	Le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Occorre fare attenzione **a cosa la norma intenda con tali esclusioni**:

- ➔ per **lotteria** s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi in ordine di estrazione. **La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia**, l'importo complessivo dei biglietti **non superi la somma di € 51.645,69** con biglietti contrassegnati da serie e numeri progressivi;
- ➔ per **tombola** s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle **è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi** con cartelle contrassegnate da serie e numeri progressivi. Non è limitato il numero delle cartelle, ma i premi in palio non possono superare, complessivamente, **la somma di € 12.911,42**;
- ➔ per **pesche o banchi di beneficenza** s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con la vendita di biglietti una parte dei quali è abbinata con i premi in palio. Tali manifestazioni sono consentite se la vendita dei biglietti **è limitata al comune ove si effettua la manifestazione** e il ricavato di esse non eccede **la somma di € 51.645,69.**

E' vietata vendita di biglietti o cartelle a mezzo di ruote della fortuna e simili.

RICORDA:	I premi di **lotterie pesche o banchi di beneficenza consistono solo** in servizi e in beni mobili, **esclusi** il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

13.

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, **almeno 30 giorni prima dell'evento**, al **Prefetto competente** e al **Sindaco** del Comune in cui è effettuata l'estrazione.

Alla comunicazione occorre allegare la seguente documentazione:

a) **per le lotterie**, il regolamento nel quale indicare quantità e natura dei premi, quantità e prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
b) **per le tombole**:
   1) **il regolamento** con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
   2) **la documentazione** comprovante l'avvenuto versamento della **cauzione**, prestata al comune mediante deposito in denaro o titoli e con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione, in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza dal valore nominale degli stessi.
c) **per le pesche e banchi di beneficenza** occorrerà indicare il numero dei biglietti e il relativo prezzo.

Il **Prefetto potrà vietare** lo svolgimento della manifestazione quando le condizioni previste non sono rispettate o quando le necessità di ricorrere alla manifestazione non vengano riconosciute (tale condizione non vale per partiti e movimenti politici).

I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni e sono l'autorità preposta a ricevere il rapporto e i proventi delle sanzioni.

RICORDA:	La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

Per quanto riguarda le operazioni di estrazione va ricordato quanto segue:

- ➔ l'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica e le modalità devono essere portate a conoscenza del pubblico dei comuni interessati alla manifestazione;
- ➔ nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita;
- ➔ per le lotterie e le tombole un rappresentante dell'ente provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute e controlla che le serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, biglietti e cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco e di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.
- ➔ l'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e delle operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e l'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
- ➔ per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco alla chiusura delle operazioni redigendo il processo verbale che deve essere inviato e consegnato come sopra;
- ➔ per le tombole, entro 30 giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. L'incaricato dopo verifica dispone l'immediato svincolo della cauzione. Nel caso di mancata consegna il Comune incamera la cauzione.

Queste disposizioni non si applicano per partiti e movimenti politici.

14. ALLEGATO GUIDA MISE

Ministero Dello Sviluppo Economico

Divisione X - Manifestazioni a premio

GUIDA ALLA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA TELEMATICO PREMA ON LINE

1] PREMESSA

1.1. Tipologia delle comunicazioni al Ministero riguardanti le manifestazioni a premio.

Dal 25 gennaio 2011, in ottemperanza al decreto interdirigenziale (Ministero sviluppo economico - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) del 5 luglio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010) che dà esecuzione all'art. 12, comma 1, lett. o) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, le imprese promotrici di concorsi e operazioni a premio sono obbligate a trasmettere la documentazione prevista dal d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 esclusivamente attraverso il servizio telematico "Prema on-line". Per documentazione si intende esclusivamente quella di cui all'art. 10 del citato d.P.R. n. 430/2001 e del decreto interdirigenziale 5 luglio 2010. Per tutte le altre comunicazioni di documenti e atti amministrativi si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

1.2 Dal mese di ottobre 2008 la Divisione ha implementato il servizio telematico "PREMA on line" disponibile agli utenti all'indirizzo Internet: http://www.impresa.gov.it. La modalità di accesso al Sistema si configura come uno sportello "virtuale" al quale i promotori (e/o soggetti delegati) delle manifestazioni a premio devono accedere per presentare la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di manifestazioni a premio di cui al Regolamento approvato con d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 senza dover utilizzare (né più poter utilizzare) i tradizionali canali di comunicazione. Viene così ottenuto un duplice obiettivo: quello di semplificare (attraverso un processo di automazione) i procedimenti amministrativi e quello di eliminare i documenti attraverso la dematerializzazione della carta poiché i documenti potranno essere trasmessi per via telematica, riducendosi così i costi per le imprese e per la stessa Pubblica Amministrazione.

Il servizio Prema on - line è strutturato in:

- un sistema informativo di **front office**, pensato per le imprese come sportello virtuale, a mezzo di un collegamento automatico al registro delle imprese che consente la trasmissione dei documenti delle imprese promotrici di manifestazioni a premio per via telematica attraverso la compilazione di una serie di form strutturati ricalcando quelli cartacei;
- un sistema informativo di **back office** della Divisione che permette il controllo a terminale delle informazioni relative alla documentazione pervenuta al Ministero

Il servizio Prema - on line, dopo un periodo di test di circa un anno e mezzo, è entrato in una fase di ordinaria amministrazione. Il servizio telematico, lato front office, viene gestito da Unioncamere e per le problematiche riguardanti l'utilizzo dello strumento di accreditamento al portale, la gestione delle subdeleghe e il funzionamento della scrivania virtuale, è necessario rivolgersi al call center dedicato: (**tel.06 64892717 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00**)

2] DISPOSITIVO DI FIRMA E UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA.

2.1] Uso del dispositivo per la firma digitale e per l'autenticazione.

La condizione necessaria per poter effettuare la comunicazione per via telematica è il possesso di un dispositivo abilitato alla firma digitale valido (smart card o chiavetta usb).

Il dispositivo dovrà essere utilizzato:

1) per apporre la firma digitale ai documenti da allegare alla comunicazione nell'apposita sezione, conferendo così agli stessi valore legale a tutti gli effetti,
2) per poter effettuare la procedura di accreditamento al portale delle imprese,
3) per attivare la procedura di subdelega informatica.

2.2] Formazione e perfezionamento dei files relativi ai documenti allegati alla comunicazione.

Per quanto riguarda la validità dei documenti in formato digitale, la Divisione ammette sia i documenti elaborati in origine elettronicamente da un programma di elaborazione testi (es: file .doc, pdf txt etc) a cui sono apposte una o più firme digitali, sia quelli formati ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 (Codice per l'Amministrazione Digitale).

Non potranno essere presi in considerazione i files inviati come allegati alle comunicazioni senza la firma digitale, poiché essi sono equiparati ai documenti cartacei inviati al Ministero privi di firma. Ciò in quanto la provenienza del documento (un regolamento o una sua modifica, un verbale di assegnazione o di chiusura di un concorso a premio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'effettiva consegna dei premi di una operazione a premio) deve risultare certa**.**

Per informazioni sull'installazione dei dispositivi di firma digitale è opportuno rivolgersi al proprio fornitore del dispositivo.

Tra i dispositivi abilitati sia all'autenticazione che alla firma digitale vi sono anche le Carte Nazionali dei Servizi (CNS) rilasciate dalle Camere di Commercio; in questo caso ci si può rivolgere alla propria Camera di Commercio per le modalità di rilascio. Ulteriori informazioni sulla firma digitale sono disponibili sui siti delle Certification Authority (http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati).

Le informazioni sul funzionamento del meccanismo della subdelega informatica possono essere scaricate dal portale delle imprese.

2.3] Comunicazione multicanale prima del 25 gennaio 2011. Tipologia

A titolo informativo, al fine di evidenziare le diversità di comunicazione prima e dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica, si riportano in elenco le tipologie di comunicazione che le imprese potevano utilizzare:

- consegna diretta al protocollo del Ministero dello sviluppo economico;
- posta ordinaria/corriere;
- posta elettronica con trasmissione degli allegati firmati digitalmente all'indirizzo: m.premio@sviluppoeconomico.gov.it ;
- posta elettronica certificata con trasmissione degli allegati firmati digitalmente all'indirizzo dgmccvnt.div10@pec.mise.gov.itt ;
- servizio telematico "Prema on line" all'indirizzo: www.impresa.gov.it .

Le comunicazioni in formato elettronico, al pari di quelle inviate nel tradizionale formato cartaceo, sono state caricate sul database di sistema. Tuttavia, solo per quelle trasmesse attraverso il servizio Prema -on line la Divisione X è in grado di garantire la tracciatura in tempo reale e la visibilità sulla scrivania virtuale del portale delle imprese.

2.4] Procedura di accreditamento al portale delle imprese

Il portale delle imprese https://www.impresainungiorno.gov.it/impresa.gov è messo a disposizione dal Ministero e attualmente in gestione da Unioncamere.

Il servizio consente all'impresa promotrice o al soggetto delegato dall'impresa di avere in tempo reale i dati relativi al numero identificativo assegnato alla pratica dal sistema telematico ed il numero di protocollo del sistema di protocollazione informatica ufficiale del Ministero. Inoltre, una volta inviata la comunicazione, il servizio mette a disposizione funzioni di tracciatura della pratica in tempo reale attraverso lo strumento della scrivania virtuale predisposta sul portale delle imprese. Si consiglia alle imprese promotrici e ai soggetti delegati, prima di utilizzare il servizio ed in considerazione del fatto che il dispositivo di firma è strumento strettamente personale, di individuare al proprio interno le persone che di fatto si interfacceranno con il sistema ed effettueranno le comunicazioni con il Ministero. Tali figure dovranno essere in possesso del dispositivo di firma digitale che sarà strettamente personale. Infatti l'operatore, ad ogni accesso al portale, sarà riconosciuto dal sistema come colui che ha effettuato materialmente la compilazione e l'invio della comunicazione ma nei confronti della Pubblica Amministrazione la responsabilità, sotto il profilo giuridico, rimane del legale rappresentante dell'impresa in nome e per conto della quale l'operatore ha effettuato la trasmissione per via telematica. Per questo è necessario tenere sempre distinta la figura del delegato in senso informatico da quella del soggetto delegato dall'impresa promotrice ad effettuare le comunicazioni: la prima è una persona fisica che compie l'attività di comunicazione per via telematica e che non ha responsabilità personale verso l'esterno (che rimane in capo a colui che rappresenta legalmente l'impresa); la seconda, invece, è il soggetto di cui all'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 430/2001 a cui l'impresa promotrice può affidare uno o più adempimenti relativi alle manifestazioni a premio.

3] PRIMA COMUNICAZIONE

3.1] Il sistema Prema on-line è la copia elettronica adattata dei modelli cartacei predisposti dal Ministero.

Le istruzioni riguardanti la corretta configurazione del PC per l'utilizzo del sistema Prema on-line possono essere scaricate qui.

Nel form predisposto per la compilazione on-line sono presenti sia le sezioni (nel riquadro centrale), sia gli intercalari (nel riquadro sinistro).

Per la compilazione di queste sezioni valgono le stesse regole previste per i modelli tradizionali. Sono inoltre disponibili gli help on-line presenti all'interno del sito.

Per la tempestività della comunicazione viene verificata la data di invio (fanno fede la data di spedizione del messaggio di posta elettronica e la data di protocollazione della comunicazione che perviene al sistema interno di back office dal portale delle imprese nel caso di trasmissione per via telematica).

3.2] Allegati alle comunicazioni in formato digitale.

Alla comunicazione possono essere inviati, come allegato al messaggio di posta elettronica, o caricati nell'apposita sezione del servizio Prema on - line i files relativi al regolamento e alla cauzione. Sono ammessi quali documenti validi solo i files completi di firma digitale secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2.2.

3.3] Cauzione cumulative / supercauzioni. Avvertenze per la compilazione.

Il servizio Prema on line attualmente non è in grado di richiamare sul servizio di front office le cauzioni inserite in precedenza dai promotori/soggetti delegati (in particolare quelle cosiddette cumulative). Tuttavia il sistema, al momento dell'invio della comunicazione completa, effettua una verifica sull'esistenza di una precedente cauzione cumulativa scalandone, in caso affermativo, la quota di competenza. Pertanto, l'utente che compila il quadro "I", per evitare che il sistema rifiuti l'invio a causa di una incongruenza dei dati inseriti, deve ridigitare la cauzione avendo cura di indicarne il numero e la data di scadenza **come esattamente sono stati espressi con il primo inserimento (inserendo se esistenti i trattini, gli spazi, le barre, etc**). Per le cauzioni cumulative con proroga tacita del termine, facendo fede quanto indicato sul contratto di fidejussione, è necessario indicare una data di scadenza a lungo termine (es. 2030), in modo da evitare che il precedente termine di validità sia inferiore all'anno dalla chiusura dell'ultimo concorso effettuato. Si consiglia di prestare la massima attenzione soprattutto nei casi residuali in cui la cauzione non garantisca solo lo stesso promotore ma si estenda anche ad altri (la cosiddetta cauzione estesa).

4] Il controllo delle comunicazioni

4.1] Verifica e tracciatura della pratica.

Una volta effettuata la comunicazione, il sistema assegna in automatico sia il numero identificativo della pratica sia il numero di protocollo del sistema informatico ufficiale del Ministero. Entrambi i dati vengono inviati alla scrivania virtuale presente sul portale delle imprese. E' possibile in ogni

momento ottenere il file in formato pdf relativo alle comunicazioni inviate. Si garantisce in tal modo un sistema di tracciatura della pratica in tempo reale.

4.2] **Segue. Tracciatura della pratica. Significato degli stati**.

La comunicazione di inizio di manifestazione a premio, una volta ricevuta dal sistema, viene visualizzata dall'ambiente di back office del Ministero, quindi smistata ad un funzionario istruttore, che ne effettua il controllo formale e sostanziale. Il procedimento è di natura informatica e si conclude con una convalida della stessa che attiva il processo di tracciatura e di cambio di stato. L'istruttore, in fase di validazione, procede alla compilazione di un apposito quadro che indica lo stato della pratica e lo integra eventualmente con specifiche comunicazioni, ove ritenuto necessario. Le informazioni immesse su questo quadro sono visualizzate sulla scrivania virtuale del soggetto che ha effettuato la comunicazione in uno apposito spazio. Sono individuati i seguenti stati di lavorazione:

- protocollata: la pratica è stata ricevuta dal sistema, ma non ancora lavorata;
- in fase istruttoria: la pratica è stata verificata e convalidata essendo considerata come regolare;
- irregolare: la pratica presenta una o più irregolarità. L'istruttore ne indica la causa;
- in contestazione: è stato avviato un procedimento di contestazione;
- vietata: la manifestazione viene fatta cessare con decreto notificato all'impresa oppure, per le manifestazioni a premio già concluse, è stato emesso il processo verbale sanzionatorio;
- conclusa.

L'accesso all'ambiente di lavoro definito " mia scrivania" sul portale delle imprese consente l'accesso ai propri fascicoli relativi alle comunicazioni di manifestazioni a premio inviate attraverso il servizio Prema on line.

5] Comunicazioni di modifica.

5.1] Avvertenza e procedura.

L'invio del CO/1M - OP/1M è sempre possibile fino al momento di invio del modello di chiusura CO/2.

Per quanto riguarda i files contenenti modifiche al regolamento del concorso a premio, al fine di facilitare il controllo istruttorio, è opportuno evidenziare il testo contenente le modifiche apportate o, in alternativa, di specificarle a parte con una nota di trasmissione in aggiunta alla comunicazione il cui file sarà caricato nella sezione "allegati" del form.

5.**2] Utilizzo del CO/1 - OP/1M per l'invio di ulteriore documentazione. Avvertenza**.

Ove non sia stato possibile inviare ulteriore documentazione si possono trasmettere a parte altri files (es. una perizia tecnica, l'integrazione di una cauzione, etc.) con la successiva comunicazione - CO/M - OP/M. Il sistema accetta anche le modifiche di comunicazione "in bianco", cioè quelle compilate solo nella sezione relativa agli allegati. In questi casi è però necessario ricaricare ancora il file contenente il regolamento oltre a quelli che si vuole aggiungere con l'integrazione di comunicazione.

6] Comunicazioni di chiusura di manifestazione a premio.

6.1] Concorsi a premio.

6.1.1] Procedura.

La comunicazione di chiusura, attraverso il form predisposto sul portale delle imprese, ricalca il modello CO/2. A differenza di quanto avviene con i modelli cartacei, la comunicazione per via telematica **deve essere effettuata esclusivamente dal promotore/soggetto delegato e non più dalla Camera di Commercio**. Nella sezione degli allegati del form CO/2 dovrà essere caricato il file firmato digitalmente o la scansione del documento cartaceo, relativo al processo verbale di chiusura della manifestazione, al cui file dovrà essere apposta la firma digitale.

Per le comunicazioni trasmesse in formato cartaceo prima del 25 gennaio 2011 occorrerà rivolgersi alla Divisione X per verificare se il modello CO/2 possa essere trasmesso per via telematica o nelle forme che saranno suggerite dall'ufficio.

6.1.2] Svincolo e riaccredito automatico di quote cumulative.

Con la chiusura viene svincolata anche la cauzione prestata. Si tratta di una procedura informatica che permette di tenere traccia delle cauzioni pervenute e di quelle cumulative. Per i contratti di fidejussione, che si considerano svincolati per legge dopo 180 giorni dall'invio della comunicazione di chiusura ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 430/2001, non sarà effettuata alcuna comunicazione formale al soggetto promotore, valendo invece l'indicazione del cambio di stato sulla scrivania virtuale (successiva rispetto al momento della trasmissione per via telematica).

La Divisione, solo per le quietanze attestanti l'avvenuto versamento di denaro a titolo provvisorio e per i contratti di fidejussione che necessitano di un provvedimento ministeriale di svincolo in quanto previsto da una superata clausola negoziale inserita nei vecchi fac simili di polizza, procederà all'emissione del provvedimento e alla stampa del file firmato digitalmente e del suo certificato che attesta la regolarità della firma apposta. Tali documenti saranno inviati tramite P.E.C. sia alla Direzione territoriale del Ministero dell'economia e finanze competente per territorio che all'impresa.

6.2] Operazioni a premio.

6.2.1] Procedura di chiusura attraverso comunicazioni inviate prima del 25 gennaio 2011

Le operazioni a premio possono essere chiuse attraverso una dichiarazione resa al Ministero dello sviluppo economico – Divisione X - Manifestazioni a premio nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da trasmettere:

- **per via telematica attraverso la casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)** agli indirizzi m.premio@mise.gov.it o in alternativa all'indirizzo dgmccvnt.div10@pec.mise.gov.it . In questo caso il file contenente la dichiarazione di chiusura della manifestazione a premio può non essere firmato digitalmente solo se la casella di posta di spedizione sia propria di colui che rilascia la dichiarazione.
- per via telematica attraverso casella di posta elettronica ordinaria agli indirizzi m.premio@mise.gov.it o in alternativa all'indirizzo dgmccvnt.div10@pec.mise.gov.it

In questo caso il file contenente detta dichiarazione dovrà essere firmato digitalmente.

6.2.2] Procedura di chiusura attraverso comunicazioni inviate dopo il 25 gennaio 2011

Le operazioni a premio avviate dopo la data indicata dovranno essere chiuse attraverso il sistema telematico Prema on line, inviando una modifica al modello OP (OP/1M). Dovrà essere compilata soltanto la sezione "allegati" al cui interno sarà caricato il file **firmato digitalmente** contenente la dichiarazione di chiusura della manifestazione resa al Ministero dello sviluppo economico – Divisione X-Manifestazioni a premio nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7] Mancato funzionamento del sistema, anomalie di sistema e procedura sostitutiva.

7.1] Interruzione temporanea del servizio. E' possibile che si verifichino interruzioni del servizio dovuti a malfunzionamenti di carattere temporaneo al portale delle imprese o alla rete del Ministero. Si consiglia di effettuare più tentativi di comunicazione poiché, a volte, l'esito negativo della trasmissione dipende dal blocco del traffico dati sulla rete che si risolve in poco tempo. In questi casi il sistema restituisce sempre all'utente un messaggio d'errore con l'indicazione della data e dell'ora del tentativo di trasmissione. **Si consiglia di conservare il file con il messaggio elaborato dal sistema e di utilizzarlo per dare prova del tentativo effettuato** ai fini della tempestività della comunicazione.

7.2] Procedura sostitutiva. In caso di interruzioni del servizio si consiglia di effettuare più tentativi di comunicazione poiché l'esito negativo della trasmissione può dipendere dal blocco del traffico dati sulla rete che si risolve in poco tempo. Tuttavia, in presenza di perduranti malfunzionamenti al portale delle imprese o alla rete del Ministero, il sistema restituisce sempre all'utente un messaggio d'errore con l'indicazione della data e dell'ora del tentativo di trasmissione**. E' necessario conservare il file con il messaggio** elaborato dal sistema al fine di utilizzarlo per dare prova del tentativo effettuato ai fini della tempestività della comunicazione. Nei casi di reiterati tentativi di trasmissione attraverso il portale delle imprese con esito negativo, l'impresa deve comunque inviare una **comunicazione sostitutiva** all'indirizzo m.premio@mise.gov.it o, in alternativa, all'indirizzo dgmccvnt.div10@pec.mise.gov.it **il decreto interdirigenziale 5 luglio 2010 ha previsto che, in caso di mancato funzionamento del sistema telematico, attestato dallo stesso, la procedura di invio sostitutivo dovrà essere osservata inviando la documentazione (regolamento e copia del file relativo al rapporto di trasmissione con esito negativo generato dal sistema informatico del portale) anche** al seguente indirizzo dei Monopoli di Stato ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: giochi.concorsiapremio@aams.it . Con tale comunicazione dovrà essere allegato il regolamento ed il file. Detti file dovranno essere firmati digitalmente solo nel caso in cui si spediscano da una casella di posta elettronica ordinaria (non P.E.C.).

7.3] Impossibilità dell'uso del servizio Prema on line per comportamenti anomali del sistema

Nel caso in cui sia impossibile trasmettere le comunicazioni attraverso il servizio telematico Prema on line, a causa di anomalie di funzionamento non dovute ad interruzioni del servizio di

comunicazione da portale verso il Ministero dello sviluppo economico e / o viceversa, è necessario contattare direttamente il responsabile del portale delle imprese al numero 06 64892717 o uno degli uffici della Divisione nelle ore di ufficio. Una volta riscontrata l'anomalia, per il rispetto della tempestività della comunicazione, è necessario utilizzare la procedura sostitutiva come descritta al precedente punto 7.2. A titolo di avvertenza, sono stati riscontrati alcuni malfunzionamenti nei casi di invio di un numero di dati considerevoli e precisamente:

- ove la Società abbia una ricca articolazione in rami d'azienda, sedi locali, numero di amministratori e rappresentanti legali, che corrisponde ad una corposa documentazione della sua visura camerale;
- ove il concorso preveda un cospicuo numero di soggetti associati. In tal caso è possibile superare il malfunzionamento inserendo in una dichiarazione a parte l'elenco degli associati da caricare nella sezione "allegati" dei modelli telematici Co/1 e Co/1M.

7.4] Utilizzo della posta elettronica certificata per l'accesso agli atti.

L'accesso agli atti presso la Divisione X può essere richiesta formalmente per via telematica esclusivamente attraverso il servizio di posta elettronica certificata (P.E.C.) agli indirizzi m.premio@mise.gov.it o in alternativa all'indirizzo dgmccvnt.div10@pec.mise.gov.it . Esclusivamente al fine di conferire certezza ai tempi entro cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a soddisfare la richiesta di accesso agli atti, è necessario che il richiedente utilizzi la propria casella di posta elettronica certificata la quale attribuisce alla comunicazione la certezza della data di invio e quella di ricezione. L'uso della P.E.C. consente, inoltre, fino a prova contraria di disconoscimento, di attribuire al titolare della casella stessa la paternità di ogni file in essa allegato anche se non firmato digitalmente.